



Prot	77	Cagliari	01/07/2025
------	----	----------	------------

All'Assessora del Personale
All'Assessore dei Lavori Pubblici
Al Direttore Generale dell'ENAS
Proprie Sedi

Oggetto: Richiesta attribuzione dell'indennità di Alta Professionalità per incarichi ex lege di cui alla legge n. 584/1994 (Responsabile e Sostituto di Diga). Sollecito.

Con la presente, facendo seguito alla precedente nota del 07/05/2025 di pari oggetto, non avendo ancora ricevuto risposta, e viste le interlocuzioni intercorse per le vie brevi, si sollecita un riscontro in merito all'argomento in questione.

Si richiede, nello specifico, una risposta sui punti 1) e 4) della predetta nota (che ad ogni buon conto si allega) e cioè circa l'esistenza o meno di vincoli economici e/o di altra natura all'erogazione dell'indennità di Alta Professionalità, e sull'erogazione di detta indennità con effetto retroattivo a partire dalla data di assegnazione formale dell'incarico *ex lege* di cui alla legge n. 584/1994 (Responsabile e Sostituto di Diga) al fine di assicurare un'equa retribuzione tra i lavoratori.

Con lo scopo di agevolare la valutazione e le decisioni sull'argomento, giova ricordare che la figura dell'“*Ingegnere Responsabile e Sostituto di Diga*”, è assoggettata a rilevanti responsabilità *ex lege* e costituisce fondamentale presidio per il funzionamento dell'Ente che fa della gestione delle infrastrutture idrauliche il proprio “*core business*”. Tanto più, considerando l'infrastruttura “diga” (quelle gestite da ENAS sappiamo trattasi in gran parte di “grandi dighe”, ai sensi delle norme vigenti), questa è soggetta ad una normativa specifica, corposa e vincolante a livello nazionale che, tra le altre cose, prevede proprio la responsabilizzazione di una figura professionale specializzata per la gestione in sicurezza ed il funzionamento di ogni vaso sotteso da una grande diga.

Non tutte le opere e le infrastrutture gestite da ENAS sono assoggettate a normative così stringenti, e non per tutte è prevista la nomina di un “Ingegnere responsabile”. Tra l'altro, non tutti i funzionari dell'Ente (categoria D) sono responsabilizzati e incaricati con una nomina specifica “*ex lege*”. Da qui si vuole evidenziare la specialità, la professionalità e la responsabilità richiesta a questo limitato numero di dipendenti, rispetto alle mansioni ordinarie dettate dal ruolo di servizio in qualità di funzionari. Analogo discorso vale per ogni ulteriore attribuzione di funzioni *ex-lege* in altri ambiti operativi con il medesimo effetto di gravare sui designati con responsabilità “non ordinarie” e al di fuori del normale inquadramento contrattuale.

Quanto appena espresso è riscontrabile e facilmente deducibile anche a livello normativo, contrattuale e regolamentare. Se si considera il combinato disposto dagli artt. 47 e 58 della **L.R. 31/1998**, dall'art. 52 del **CCRL** e dagli artt. 12 e 13 del **CCI** dell'ENAS, si capisce con chiarezza che le attività professionali devono essere valorizzate ed esplicitamente disciplinate all'interno delle norme che regolano gli enti pubblici regionali.



Il legislatore, nei suddetti articoli della L.R. 31/1998, pone specifica enfasi all’*“Esercizio delle attività professionali”* e rimarca che *“è richiesta iscrizione in albi professionali”* e che *“l’attività è svolta dal singolo professionista con piena responsabilità personale”*. Inoltre viene utilizzato il termine *“figure professionali di elevata responsabilità”*, definendo che per queste *“sono stabilite discipline distinte nell’ambito del contratto di comparto”*.

Quest’ultimo assunto della Legge Regionale ci rimanda al già citato art. 52 del CCRL, che infatti parla di *“libere professioni”*. È proprio qui che avviene la congiunzione tra quanto previsto dalla norma di legge e la contrattazione collettiva, dichiarando che *“in riferimento alle previsioni degli articoli 47 e 58 della legge regionale n.31/1998 [...] si concorda di lasciare a successiva definizione [...] la disciplina specifica per i dipendenti che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l’iscrizione ad albi professionali”*. Qui, benché il CCRL non regolamenti e non definisca specificamente l’argomento, rimandandolo a *“successiva definizione”*, è chiaro come esso voglia di fatto riprendere e confermare quanto disposto dagli artt. 47 e 58 della L.R. 31/1998, circoscrivendo la categoria speciale di lavoratori dipendenti che svolgano anche ruoli di *‘elevata responsabilità’* e siano iscritti ad *‘albi professionali’*.

Questo rimando *“a successiva definizione”* all’interno del CCRL – il quale comunque non deve mancare dall’ottemperare a quanto previsto dalla Legge sovraordinata - dovrebbe essere colmato dalla Contrattazione Integrativa in assenza di altri elementi contrattuali. A tal fine basti richiamare gli artt. 12 e 13 del CCI dell’ENAS, che introducono *“incarichi”* e una *“retribuzione di posizione”*, nonché specifici criteri per la relativa assegnazione. Se si esamina la lettera b) dell’art. 12 summenzionato, questo parla di retribuzione di *“Alta professionalità”*.

Detta indennità di *“Alta professionalità”* pare proprio esistere, o comunque essere quantomeno adeguata, per sopperire l’assenza di regolamentazione più dettagliata per i ruoli comportanti l’iscrizione ad albi professionali per mansioni di tipo professionale, prevista dalla legge regionale 31/1998 di cui sopra e non adeguatamente declinata nel CCRL. La dicitura *“Alta professionalità”*, in questo senso, non può che essere interpretata come la convergenza di quei concetti di *“elevata responsabilità”*, di *“figure professionali”* e dell’attività di *“libera professione”*, inseriti nelle predette norme di legge e contrattuali.

Riprendendo, infine, l’art. 13 del CCI dell’ENAS, questo prevede che *“l’attribuzione dell’incarico è affidato [...] sulla base della valutazione dei curriculum professionali”*. Ebbene, il curriculum risulta formalmente ed esplicitamente vincolante proprio nell’attribuzione di incarichi *ex lege* come quelli in argomento, per la cui assegnazione la norma prevede dei requisiti specifici e stringenti, quali una laurea magistrale, l’abilitazione e l’iscrizione all’ordine degli ingegneri (si parla, infatti, di *“Ingegnere responsabile”*). È chiaro, dunque, che le figure assegnatarie di tali incarichi sono fortemente titolate e professionalizzate. Si aggiunga, tra l’altro, che da qualche anno il funzionario di categoria D è selezionato (ciò avviene anche all’ENAS) anche con il requisito della sola *“laurea di base triennale”*, pertanto con requisiti notevolmente inferiori a quelli richiesti per l’incarico professionale in questione. I dipendenti interessati dalla presente, pertanto, stanno garantendo all’Ente un’elevata professionalità, notevolmente maggiore di quella richiesta all’assunzione nella categoria D, e in assenza della quale l’Ente sarebbe costretto a rivolgersi al mercato esterno per l’acquisizione di



professionisti adeguati, con conseguente aumento considerevole della spesa pubblica e della complessità gestionale.

Dunque, se ci possono essere dubbi nell'assegnazione discrezionale delle indennità di Alta professionalità, questi non ci devono essere nel caso di incarichi *ex lege*, che sono vincolati a specifici requisiti di professionalità, e che elevano maggiormente le figure dei funzionari a cui vengono assegnati, a seguito dell'assunzione delle notevoli responsabilità personali previste dalle norme.

Ad ultimo, ma non per importanza, vi è un ulteriore elemento di diritto che supporta la presente richiesta, anche in considerazione del rischio di discriminazione tra dipendenti omologhi. Questo sta nella consuetudine, ormai attuata stabilmente da anni da parte di ENAS, di assegnare proprio un'indennità di Alta professionalità ai dipendenti che assumano l'incarico di "Ingegnere Responsabile e Sostituto di Diga". Al momento, infatti, diversi dipendenti già godono di detta indennità per lo svolgimento di tali incarichi, che si protraggono senza soluzione di continuità da un anno all'altro, proprio per l'importanza del ruolo. Pertanto, vien da sé che il medesimo trattamento debba essere garantito ai dipendenti recentemente nominati per gli stessi incarichi, a partire dall'atto di nomina.

Concludendo, si richiede che la condizione dei dipendenti investiti degli incarichi in argomento sia parificata e sanata quanto prima e, comunque, non appena l'Ente ne avrà possibilità.

Pertanto e per quanto di rispettiva competenza, si chiede che l'Ente adotti criteri trasparenti, uniformi e coerenti con il livello di responsabilità richiesto ai propri dipendenti, per evitare il rischio di disparità di trattamento e demotivazione del personale e che il problema del compenso accessorio dei "responsabili di diga" venga affrontato in maniera strutturale prevedendo nel CCRL una specifica indennità.

Analoga attenzione deve essere posta nei confronti di ogni altra tipologia di incarico attribuito *ex lege* ai funzionari designati in relazione alle analoghe responsabilità personali ad essi derivanti.

In attesa di un riscontro e/o della possibilità di un incontro, si porgono distinti saluti

Il Comitato di Coordinamento FeSAL-RAS

Giovanni Deligia

Franco Figus

Antonello Troffa